

Bollettino ufficiale 12 agosto 2009, n. 30, coordinato con:

- legge regionale 1 marzo 2010, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2009, n. 46 “Disposizioni sull’alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”), pubblicata sul Bollettino ufficiale 5 marzo 2010, n. 13;

- legge regionale 30 dicembre 2010, n. 68 (Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2009, n. 46 “Disposizioni sull’alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”), sopra riportata.

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui richiamati. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne è specificata la fonte. I riferimenti normativi del testo e delle note sono aggiornati al dicembre 2010.

Testo coordinato della legge regionale 5 agosto 2009, n. 46 “Disposizioni sull’alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”.

Art. 1

Sospensione dell’efficacia dei piani di cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

1. Nelle more della revisione della disciplina relativa alla edilizia residenziale pubblica, sono sospese le procedure di alienazione degli alloggi ricompresi nel programma regionale di cessione di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 8 marzo 1994, n. 91, ed alle successive deliberazioni di integrazione e modifica, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.

2. Le procedure di cessione relative ad alloggi di edilizia residenziale pubblica possono concludersi nel caso in cui l’ente gestore dichiara che sia intervenuto, alla data del 27 maggio 2008, accordo tra le parti sulla compravendita dell’immobile, alle condizioni ed al prezzo di cessione stabiliti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), e previa ulteriore verifica dei requisiti di legge e delle condizioni. Tali procedure devono concludersi entro il 31 dicembre 2011⁽¹⁾.

3. Alla luce del principio di buona amministrazione, gli enti proprietari si impegnano, secondo criteri di imparzialità, trasparenza ed equità, a verificare che i gestori abbiano effettivamente dato una risposta in merito alla loro posizione a tutti gli assegnatari che abbiano presentato domanda o abbiano in

corso l’istruttoria per l’acquisto dell’alloggio alla data 27 maggio 2008. Tale risposta deve essere trasmessa all’assegnatario entro il 31 dicembre 2011⁽²⁾.

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

NOTE

1) Parole prima sostituite con l.r. 1 marzo 2010, n. 25, art. 1. Poi così sostituite con l.r. 68/2010, art. 1, comma 1.

2) Parole prima sostituite con l.r. 1 marzo 2010, n. 25, art. 1. Poi così sostituite con l.r. 68/2010, art. 1, comma 2.

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2010, n. 69

Modifiche alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza).

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Modifiche all’articolo 5 della l.r. 10/2010
Art. 2 - Modifiche all’articolo 26 della l.r. 10/2010
Art. 3 - Modifiche all’articolo 43 della l.r. 10/2010
Art. 4 - Abrogazioni
Art. 5 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto della Regione Toscana;

Vista la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valu-

tazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ;

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69);

Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza);

Considerato quanto segue:

1. La l.r. 10/2010 ha introdotto una normativa organica in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA), di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione di incidenza, dando attuazione alla regolamentazione complessiva contenuta nel d.lgs 152/06 come modificato dal d.lgs 4/2008 e adeguando la regolamentazione stessa alla peculiarità della realtà regionale;

2. Con il d.lgs 128/2010 il legislatore nazionale è nuovamente intervenuto sul d.lgs.152/06 modificandone, tra l'altro, la parte seconda concernente le procedure di valutazione in materia ambientale;

3. Tra gli interventi significativi riguardanti la disciplina della VAS, rilevano in particolare quelli finalizzati a: delimitare il campo di applicazione della VAS medesima, anche alla luce del principio di non duplicazione; la rimodulazione della definizione di "parere motivato" quale provvedimento obbligatorio, conclusivo del procedimento di VAS; l'introduzione del concetto di "livello di sensibilità ambientale delle aree interessate" quale parametro di valutazione per le modifiche di piani e programmi;

4. La legge risponde, quindi, al fine di adeguare prontamente le disposizioni della l.r. 10/2010 alle modifiche intervenute, evitando così l'insorgere di incertezze interpretative in ordine all'ambito di applicazione della disciplina di VAS e alle modalità di svolgimento delle relative procedure;

5. Proprio per avere una pronta applicazione delle modifiche apportate dal d.lgs.128/2010, si prevede l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Approva la presente legge

Art. 1

Modifiche all'articolo 5 della l.r. 10/2010

1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza) è aggiunta la seguente:

"b bis) le modifiche ai piani e programmi di cui alle lettere a) e b), salvo le modifiche minori di cui al comma 3."

2. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 10/2010 è sostituita dalla seguente:

"a) per i piani e programmi di cui al comma 2, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le relative modifiche che definiscano o modifichino il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti;"

3. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 10/2010 è sostituita dalla seguente:

"b) per le modifiche minori di piani e programmi di cui al comma 2;"

4. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 10/2010 è sostituita dalla seguente:

"c) per i piani e programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, e per le loro modifiche, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti."

5. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 10/2010 è inserito il seguente:

"3 bis. La preventiva valutazione delle lettere a) e b) del comma 3 è effettuata secondo le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 6 del d.lgs. 152/2006"

6. Il comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:

"4. In applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni non sono sottoposti a VAS né a verifica di assoggettabilità i piani attuativi di cui all'articolo 65 della l.r. 1/2005 e i piani di livello attuativo comunque denominati che, pur rientrando nelle fattispecie di cui ai commi 2 e 3, non comportano varianti ai piani sovraordinati, a condizione che il piano sovraordinato sia stato oggetto di valutazione dei profili ambientali."

7. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 10/2010 è aggiunto il seguente:

"4 bis. Per la verifica di assoggettabilità a VAS ovvero per la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi si applicano le disposizioni dell'articolo 12, comma 6 del d.lgs.152/2006."

8. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 5 della l.r. 10/2010 è inserito il seguente:

"4 ter. Per la valutazione ambientale dei piani regola-

tori portuali, delle loro modifiche e dei progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito del piano regolatore portuale stesso, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 6, comma 3-ter del d.lgs.152/2006.”.

Art. 2

Modifiche all'articolo 26 della l.r. 10/2010

1. Il comma 3 dell'articolo 26 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:

“3. Il proponente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, prima della presentazione all'autorità procedente del piano o programma per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato di cui ai commi 1 e 2, alle opportune revisioni del piano o programma, dandone conto nella dichiarazione di sintesi.”.

Art. 3

Modifiche all'articolo 43 della l.r. 10/2010

1. Nella lettera c) del comma 2 dell'articolo 43 della l.r. 10/2010 sono soppresse le parole da “nei casi” fino a “di cui sopra”.

Art. 4

Abrogazioni

1. Il comma 4 dell'articolo 26 della l.r. 10/2010 è abrogato.

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 30 dicembre 2010

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 22.12.2010.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 20 dicembre 2010, n. 36

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 21 dicembre 2010, n. 55

Proponente:

Presidente Enrico Rossi

Approvata in data 22 dicembre 2010

Divenuta legge regionale 49/2010 (atti del Consiglio)

Si pubblica di seguito il testo degli articoli 5, 26 e 43 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica 'VAS', di valutazione di impatto ambientale 'VIA' e di valutazione di incidenza”), così come risultano modificati dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato degli articoli qui pubblicati è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), pubblicata sul Bollettino ufficiale 2 maggio 2007, n. 10, al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi eventualmente qui richiamati. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi. I riferimenti normativi del testo sono aggiornati al dicembre 2010.

Testo coordinato degli articoli 5, 26 e 43 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza).

Art. 5

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente titolo II si applicano ai piani e programmi la cui approvazione è di competenza della Regione, degli enti locali e degli enti parco regionali.

2. Sono obbligatoriamente soggetti a VAS:

a) i piani e i programmi elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o, comunque, la realizzazione di progetti sottoposti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA, di cui agli allegati II, III e IV del d.lgs. 152/2006;